



REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ATTUAZIONE DEL “**COMMON UNDERSTANDING**” SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

« SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA EX ANTE SULLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO »

Allegato B ex DGR 307/2017

Anno 2017

- Nozione di aiuto di Stato e deroghe

L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è composto di tre commi. Il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato "incompatibile". Il 2° prevede delle deroghe *de iure* alla incompatibilità; il 3° prevede delle ipotesi secondo le quali la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.

L'articolo 108 TFUE riprende letteralmente, con i dovuti aggiustamenti, l'art. 88 del TCE. La disposizione introduce norme procedurali per l'applicazione dell'art. 107 TFUE, istituendo un meccanismo di controllo sugli aiuti di Stato affidato alla Commissione ed in casi eccezionali al Consiglio.

Sezione 2 Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;*
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;*
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.*

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;*
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;*
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;*
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;*
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.*

Articolo 108 (ex articolo 87 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

SCHEDA DI CONTROLLO - A

per l'esonero dalla verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Informazioni generali

Amministrazione coinvolta: GIUNTA REGIONALE

(per amministrazione competente dovrà essere indicata: Regione Abruzzo - Giunta regionale)

Dipartimento regionale competente: Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa Servizio "Autorità di Gestione unica FESR FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario"

Servizio proponente: Servizio "Autorità di Gestione unica FESR FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario" congiuntamente al Servizio "Formazione ed Orientamento Professionale"

Tipologia dell'atto:

- ☐ proposta di legge regionale,
- ☐ proposta di regolamento regionale,
- ☐ proposta di atto presidenziale
- ☐ proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- ☒ proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- ☐ proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)
- ☐ Altro (specificare)

Descrizione sintetica dell'intervento: Attuazione di parte della Strategia dell'Area Interna Basso Sangro Trigno, già approvata con APQ, per la componente FSE attraverso azioni di orientamento, formazione, inserimento al lavoro

Indicare (se possibile):

Finalità: Concorrere all'attuazione della strategia di area

Obiettivo principale: erogare azioni di orientamento e formazione per il successivo inserimento al lavoro per 130 destinatari

Durata: Le attività si intendono avviate a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione tra Regione Abruzzo e beneficiario. La durata complessiva dell'operazione non può essere superiore a 36 mesi. Le attività devono concludersi entro il 31 dicembre 2020, salva la concessione di proroghe autorizzate dall'AdG, previa richiesta debitamente motivata del beneficiario.

Stanziamento complessivo: 1.000.000,00 EUR

Stanziamento annuale: _____

Ammontare stimato per ogni beneficiario: _____

Sezione 0 – Criteri di esclusione per la mancata effettuazione della verifica ex ante sugli aiuti di Stato.

Non si procede alla compilazione della scheda di controllo B perché: (segnare con una **X** l'opzione prescelta)

- ☐ **L'Amministrazione regionale non è l'amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto** (ad esempio perché l'amministrazione si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo (esterno o interno al sistema regionale) che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato);
- ☐ **L'atto non contiene gli elementi di dettaglio che consentono di effettuare una valutazione** compiuta per i profili inerenti gli aiuti di Stato, **pertanto, si rinvia la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo d'attuazione** (ad es: approvazione Linee d'Indirizzo POR FESR e PO FSE);
- ☐ **la proposta di atto non assume rilievo**, per la verifica *ex ante* sugli aiuti di Stato, in quanto:
 - ☐ **contiene modifiche ad una misura di aiuto già esistente avente numero SA** e tali modifiche assumono carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente;
 - ☐ **dà attuazione**, (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) **a provvedimenti per i quali la scheda per il controllo ex ante è stata già compilata** in data (specificare estremi del provvedimento già adottato);
 - ☐ **dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali una autorità statale competente ha già espresso una propria valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato** (indicare gli estremi delle fonti statali che contengono tale valutazione negativa);
 - ☐ **dà attuazione** (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) **a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato** (specificare il codice attribuito alla valutazione sull'ipotesi di aiuto SA.);
- ☐ con riferimento al **finanziamento pubblico contenuto** nella proposta di atto:
 - ☐ **i soggetti che traggono un vantaggio economico**, diretto o indiretto dall'intervento, **non sono un'impresa**, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, perché **non svolgono attività economica** in quanto non offrono beni o servizi in un contesto di mercato;
 - ☐ **L'attività svolta dal beneficiario**, secondo le modalità organizzative definite a livello statale, **non rientra in un mercato e non vi sono altri operatori economici che possono o che sono disposti ad offrire il medesimo servizio**;
 - ☐ **la partecipazione pubblica al capitale di un'impresa**, anche di maggioranza, **dà luogo solo all'esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista**;
 - ☐ perché gli **enti finanziati agiscono in veste di autorità pubblica** esercitando i c.d. **poteri d'imperio**;
 - ☐ l'attività finanziata rientra nelle **funzioni essenziali dell'autorità pubblica** (o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta) o qualora **l'attività economica è comunque indissociabile da tali funzioni essenziali**;
 - ☐ (nel campo della **RSI**), **l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è puramente accessoria** rispetto a quella non economica, e pur assorbendo gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso), **la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità** (ripartizione comprovabile mediante l'esame dei *rendiconti finanziari* annui del soggetto beneficiario).
 - ☐ (nel campo della **Cultura**) **l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è esclusa dal campo di applicazione della normativa europea ai sensi della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato** (par. 2.6 e punti 196 e 197);

X Altro: ... (*a mero titolo di esempio si citano*):

- misure **che non creano distorsione alla concorrenza** o che non hanno **impatto sugli scambi tra Stati membri**, per le tipologie di finanziamento di cui al **paragrafo 6.2** - punti 196 e 197 e paragrafo 7.2.2. **della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato**;
- misure che **non concedono alcun vantaggio economico** (diretto ed indiretto) perché concesse **nel rispetto del Criterio dell'operatore in un'economia di mercato (c.d. MEO Test)** paragrafo 4.2 **della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato**.

X Non si genera un vantaggio perché beneficiario è l'Associazione dei comuni dell'area interna costituita ai sensi dell'art. 30 del TUEL. Per lo svolgimento delle attività il beneficiario seleziona i soggetti attuatori attraverso procedure di evidenza pubblica individuandoli tra i soggetti in possesso dei requisiti di accreditamento per i servizi formativi e per i servizi per il lavoro. Le risorse sono spese per acquistare i servizi per i destinatari che sono remunerati a costi reali senza previsione di vantaggio.

Ai fini della redazione della presente Scheda A, nonché per le considerazioni che hanno condotto all'esclusione dalla verifica *ex ante* sulla sussistenza di ogni ipotesi di aiuti di Stato, si precisa che il Servizio competente per l'adozione dell'atto di cui alla proposta in esame:

☐ **HA RICHIESTO il supporto** al *Distinct Body* con nota del
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della scheda.)

X NON HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body*.

Luogo e data

Il Dirigente del Servizio proponente
(Dott.)

Il Direttore del Dipartimento proponente
(Dott.)

SCHEDA DI CONTROLLO - B
per la verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Informazioni generali

Amministrazione regionale coinvolta:

(per amministrazione competente dovrà essere indicata: Giunta regionale)

Dipartimento regionale competente : _____

(come *Autorità Responsabile* ai sensi del DPR n. Istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti)

Servizio proponente: _____

(come *Soggetto concedente* ai sensi del DPR n. Istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti)

Tipologia dell'atto:

- ☐ proposta di legge regionale
- ☐ proposta di regolamento regionale
- ☐ proposta di atto presidenziale
- ☐ proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- ☐ proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- ☐ proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)

Descrizione sintetica dell'intervento: _____

Indicare (se possibile):

Finalità: _____

Obiettivo principale: _____

Durata: _____

Stanziamento complessivo: _____

Stanziamento annuale: _____

Ammontare stimato per beneficiario: _____

Sezione I – Criteri per verificare l'eventuale presenza di un aiuto di stato

1. Utilizzo di risorse pubbliche		
1.a Il provvedimento prevede l'impiego di risorse di natura pubblica ?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Indicare una delle opzioni:		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei - SIE)), oppure		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica);		
<input type="checkbox"/> altro (specificare)		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)		
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		

1.b – Le risorse sono imputabili all'autorità pubblica ?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica;		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.		
<input type="checkbox"/> Altro		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)		
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		

2. Beneficiari e selettività		
Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un' impresa . Per impresa si intende qualsiasi entità che esercita attività economica , ovvero una attività che consiste nell' offrire beni e servizi in un mercato , a prescindere dal suo status giuridico (pubblico o privato), dalle modalità di finanziamento, dal conseguimento o meno dello scopo di lucro, nonché dalla capacità di conseguire utili.		
2.a Attività economica		
L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		

2.b Presenza di selettività	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:		
<input type="checkbox"/> identità (aiuti ad hoc);		
<input type="checkbox"/> dimensione;		
<input type="checkbox"/> settore economico o attività (indicare quali);		
<input type="checkbox"/> area geografica ¹ (indicare quale);		
<input type="checkbox"/> altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);		
<input type="checkbox"/> caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.		
<input type="checkbox"/> Altro (specificare):		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi)		
In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.		
Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.		
Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2, compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.		

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

3. Vantaggio economico

Il **vantaggio economico** è un **beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato** (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente). Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa nazionale e della comunicazione UE 2016/C 262/01, tra cui rientrano, ad esempio, anche gli studi professionali.

Si è presenza di una concessione di vantaggio economico?

SI ☐

NO ☐

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio economico:

- ☐ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- ☐ abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- ☐ agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- ☐ differimento dell'imposta; (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- ☐ riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- ☐ estinzione o riduzione del debito;
- ☐ cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- ☐ garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- ☐ prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- ☐ riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- ☐ finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- ☐ partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- ☐ compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni *Altmark*;
- ☐ nel caso di intervento su infrastrutture:
 - ☐ per il *proprietario*: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - ☐ per il *gestore*: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - ☐ per l'*utente*: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- ☐ altro (specificare):

FORSE ☐ (specificare gli eventuali dubbi)

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale **distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi**, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01).

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente *check-list*.

Sezione II - Individuazione degli strumenti di compatibilità e delle procedure ai fini della legalità.

Tenuto conto che come da analisi precedente la verifica *ex ante* si conclude con la seguente valutazione:

Si è presenza di un aiuto di Stato?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

In caso di risposta affermativa, indicare **gli eventuali strumenti utilizzabili** ai fini della *compatibilità* delle misure d'aiuto anche al fine di individuarne la corretta procedura, per la *legalità* dell'aiuto:

- ☐ **de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (oppure n. 1408/2013 oppure n. 717/2014);
- ☐ **esenzione dall'obbligo di notifica** preventiva ai sensi del **Regolamento (UE) 651/2014** (GBER) (regolamento generale di esenzione per categoria) (oppure n. 702/2014 (ABER) oppure n. 1388/2014 (FIBER), di cui si specificano:
la **Sezione** _____ e gli **articoli** pertinenti _____
- ☐ **notifica preventiva**, da sottoporre a decisione della Commissione, nel rispetto della clausola di *Stand still* e ai sensi degli *Orientamenti* e delle *Linee guida* di settore
(indicare i riferimenti): _____

In mancanza di *Orientamenti* o *Linee guida* specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- ☐ **disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
 - ☐ articolo 93
 - ☐ articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente
 - ☐ articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente
- ☐ disciplina sui **Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)**:
 - ☐ **Regolamento (UE) n. 360/2012** (de minimis SIEG)
 - ☐ **Decisione 2012/21/UE** di **esenzione** degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
 - ☐ **Regolamento (CE) n. 1370/2007** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai **servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia** e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
 - ☐ **Disciplina** dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
- ☐ Caso da proporre a **pre notifica**

Ai fini della verifica *ex ante* di cui alla presente **Scheda B**, si precisa che il Servizio competente per l'adozione dell'atto che prevede la concessione dei finanziamenti di cui alla proposta in esame:

☐ **HA RICHIESTO il supporto²** al *Distinct Body* con nota del

(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione e/o punto/i specifico/i della presente scheda).

☐ **NON HA RICHIESTO il supporto** al *Distinct Body*.

Luogo e data

Il Dirigente del Servizio proponente

o *Soggetto concedente*

(Dott.)

Il Direttore del Dipartimento

o *Autorità responsabile*

(Dott.)

² Si precisa che se si è risposto **FORSE** ad una delle domande presenti nella Scheda, il supporto del *Distinct Body* deve essere richiesto obbligatoriamente dai Servizi responsabili della compilazione della scheda, con la precisazione che il parere reso dal *Distinct Body* dovrà essere allegato: al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, oppure alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure inquadrate nel Regolamento Generale di esenzione da notifica (GBER), e ad ogni altra richiesta di parere che il Servizio che predispone la misura di aiuto intenderà sottoporre al DPE.